



originale

COMUNE DI SORA

PROVINCIA di FROSINONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione _____ Straordinaria in _____ I^a Convocazione

N° 16 del 22/05/14

OGGETTO: Società Ambiente a Responsabilità Limitata Unipersonale. Approvazione dello Statuto

L'anno duemila quattordici, il giorno ventidue del mese di maggio

_____, alle ore 18,30 in Sora e nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, con l'intervento dei Signori:

	Presente	Assente
01) <u>Tersigni Ernesto-Sindaco</u>	SI	
1) <u>ASCIONE MASSIMO</u>	SI	
2) <u>BARATTA FAUSTO</u>	SI	
3) <u>CASCHERA LINO</u>		SI
4) <u>CASCONE GIUSEPPE</u>	SI	
5) <u>CORONA ANGELO G.</u>	SI	
<u>COSTANTINI CELSO</u>		
6) <u>ANTONIO</u>	SI	
7) <u>DE DONATIS ROBERTO</u>	SI	
8) <u>FARINA ANTONIO</u>	SI	

	Presente	Assente
9) <u>IULA GIACOMO</u>	SI	
10) <u>LECCE ANTONIO</u>	SI	
11) <u>MEGLIO ELVIO</u>	SI	
12) <u>MEGLIO SALVATORE</u>	SI	
13) <u>MOSTICONE ALESSANDRO</u>	SI	
14) <u>PETRICCA ENZO</u>	SI	
15) <u>PONTONE-GRAVALDI</u>	SI	
<u>SERAFINO</u>		
16) <u>TERSIGNI VALTER</u>	SI	

Presenti n. 16 assenti n. 1

Presiede il Sig. Giacomo Iula

Assiste, con funzioni di Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Leto
il quale provvede alla redazione del presente verbale.

— Essendo legale il numero degli intervenuti e constatato che l'invito alla riunione è stato esteso anche agli Assessori Comunali, che anche se presenti, non hanno diritto al voto, il Presidente dichiara aperta la seduta, che si tiene pubblica, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Gli interventi dei relatori e dei consiglieri risultano integralmente riportati sul verbale della seduta, agli atti d'ufficio, e ai quali si fa pieno riferimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione Consiliare n.30 del 30/11/1995 venne decisa dal Comune la costituzione di una Società per azioni denominata "AMBIENTE S.p.A." a prevalente partecipazione del Comune di Sora che a tutt'oggi garantisce i servizi di igiene urbana sul territorio comunale;

VISTE:

- deliberazione di G.M. n.64 del 8.03.2013 con la quale è stato approvato il progetto generale ed operativo per la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Sora, il cui fascicolo operativo tiene conto del successivo affidamento del servizio alla Soc. Ambiente SpA. secondo le previsioni di cui al D.L. 95/2012 convertito con L. n. 135/2012 (spending review), dall'importo complessivo di € 63.692.267,56;
- deliberazione di G.M. n.107 del 15/04/2013 con la quale è stata disposta la proroga degli indicati servizi fino alla data del 30/06/2013, che contempla in parte, con riferimento al territorio comunale, il servizio di raccolta differenziata, quello indifferenziato sulla restante parte del territorio comunale e quello di spazzatura sulle strade e piazze cittadine;
- deliberazione di C.C. n.13 del 09/05/2013, con la quale, fra l'altro, sono stati approvati i regolamenti comunali sulla gestione dei rifiuti solidi urbani, sulla gestione dei Centri Comunali di Raccolta, è stato deciso di affidare l'indicato servizio alla società in House Ambiente spa, per la durata di anni 7 ed è stato approvato il relativo schema di contratto;

VISTA la Delibera del Consiglio Comune n.52 del 29/11/2013 ad oggetto Aggiornamento progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani affidati alla Società Ambiente s.p.a. - Verifica presupposti di cui all'art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012 che al punto sub 8 del deliberato recita *"di disporre, per quanto esposto in narrativa, la trasformazione della Soc. Ambiente da società per azioni a società a responsabilità limitata"*;

CHIARITO che la suddetta trasformazione della società è imposta anche dalle leggi di recente approvate, Legge di Stabilità 183/2011 e Decreto semplificazione di cui alla conversione in Legge 35/2012 e ciò al fine di apportare riduzioni ai costi sostenuti per li organi di controllo interno societari oltre che per usufruire di benefici fiscali ove esistenti, oltre ad un contenimento delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;

VISTO lo statuto della Società Ambiente che consta di n. 22 articoli che tra l'altro prevede l'implementazione di talune ulteriori attività oltre agli adeguamenti dello stesso imposti dalle recenti normative richiamate;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione di detto statuto che così com'è articolato consente di raggiungere gli obiettivi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2003;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare;

ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI DI REGOLARITA' DELL'ATTO

- in ordine alla Regolarità Tecnica espressa dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del D. Lgs. N. 267/2000 nonché ai sensi dell'Art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, modificato dal D.L. n° 174/2012, convertito dalla Legge n° 213/2012;

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito;

MEDIANTE votazione resa in forma palese e per appello nominale, con l'esito seguente:

PRESENTI 16 ASSENTI 1 (Caschera) FAVOREVOLI 10 CONTRARI // ASTENUTI 6 (Ascione/Baratta/De Donatis/Farina/Petricca/Pontone)

DELIBERA

di prendere atto di quanto riportato in narrativa;

1. **DI PRENDERE ATTO** della Delibera del Consiglio Comune n.52 del 29/11/2013 ad oggetto Aggiornamento progetto per la gestione dei rifiuti solidi urbani affidati alla Società Ambiente s.p.a. - Verifica presupposti di cui all'art. 6, comma 4, D.L. n. 95/2012 convertito in legge 135/2012 che al punto sub 8 del deliberato recita "*di disporre, per quanto esposto in narrativa, la trasformazione della Soc. Ambiente da società per azioni a società a responsabilità limitata*";
2. **DI PRECISARE** che la suddetta trasformazione della società è imposta anche dalle leggi di recente approvate, Legge di Stabilità 183/2011 e Decreto semplificazione di cui alla conversione in Legge 35/2012 e ciò al fine di apportare riduzioni ai costi sostenuti per li organi di controllo interno societari oltre che per usufruire di benefici fiscali ove esistenti, oltre ad un contenimento delle risorse necessarie al raggiungimento dello scopo sociale;
3. **DI PRENDERE ATTO** che lo statuto della Società Ambiente, di che trattasi, e che consta di n. 22 articoli che tra l'altro prevede l'implementazione di talune ulteriori attività oltre agli adeguamenti dello stesso imposti dalle recenti normative richiamate e;
4. **DI APPROVARE** lo statuto che così com'è articolato consente di raggiungere gli obiettivi di cui alla Delibera di Consiglio Comunale n. 52/2003;

Successivamente, stante l'urgenza di garantire una immediata applicazione della presente deliberazione, mediante successiva votazione resa in forma palese e per alzata di mano, con il seguente risultato:

PRESENTI 16 ASSENTI 1 (Caschera) FAVOREVOLI 10 CONTRARI // ASTENUTI 6 (Ascione/Baratta/De Donatis/Farina/Petricca/Pontone)

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs.267/2000.

STATUTO

SOCIETA' AMBIENTE A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

Art. 1) DENOMINAZIONE

1. 1. È costituita, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 18/08/2000 n.267, la società a responsabilità limitata denominata: **"AMBIENTE società a responsabilità limitata unipersonale"** o, in forma abbreviata **"AMBIENTE S.U.R.L."**.
2. 2. La società è costituita a capitale interamente pubblico ed è partecipata dall'unico socio Comune di Sora.
3. 3. Il Comune di Sora esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e ne indirizza e verifica la gestione con le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. Tali controlli sono esercitati, ex art. 147 quater del D.Lgs. n. 267/2000, dalle strutture proprie del Comune di Sora che ne sono responsabili.
4. 4. La società realizza prioritariamente a favore del Comune di Sora attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali.

Art. 2) OGGETTO SOCIALE

1. La società persegue, nel rispetto della normativa vigente, la finalità della gestione dei pubblici servizi locali necessari al perseguimento degli obiettivi assegnati nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.

1. 2. Per conseguire la suddetta finalità la società esercita per conto del Comune di Sora le seguenti attività:
 - a) gestione dei servizi di igiene urbana, ambientale, territoriali, cleaning pubblico e complementari, anche in ambiti sovracomunali;
 - b) gestione integrata dei rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06, anche in ambiti territoriali ottimali, ivi incluse le attività di raccolta, conferimento, spazzamento, trasporto, anche in conto terzi, trattamento, stoccaggio, deposito a discarica, smaltimento dei rifiuti urbani (pericolosi e non) speciali (pericolosi e non), di ogni altra categoria di rifiuti prevista dalla normativa vigente, nonché la realizzazione e la gestione dei relativi impianti, compresi quelli di trattamento, di smaltimento termodistruzione e compostaggio.
 - b.1) I servizi relativi alla raccolta differenziata ed al recupero, reimpiego e riciclaggio di qualsiasi materiale, la gestione degli imballaggi, dei rifiuti di imballaggio in genere e di ogni altro tipo di bene durevole, la realizzazione e gestione dei relativi impianti;
 - b.2) I servizi per la produzione, commercializzazione, intermediazione di composti (mediante trasformazione dei rifiuti e fanghi di depurazione civile e di altre materie organiche, anche di provenienza agro-industriale o derivanti dalla cura del verde pubblico) e i servizi per il trattamento, la valorizzazione, e la commercializzazione di materie derivate da procedimenti di recupero, riciclaggio o riutilizzo;
 - b.3) I servizi complementari a quelli di gestione dei rifiuti, collegati e connessi a problematiche di tutela e salvaguardia di situazioni ambientali e igieniche;

- b.4) progettazione e realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in materia di igiene urbana, ambientale e territoriale;
- b.5) i servizi di pulizia e spazzamento stradale, di innaffiamento e lavaggio delle vie, piazze ed aree pubbliche e private ad uso pubblico;
- b.6) lavaggio e disinfestazione dei contenitori dedicati alla raccolta dei rifiuti;
- b.7) gestione della discarica del Comune di Sora o di altra discarica, pubblica o privata, adibita a smaltimento rifiuti; la gestione della discarica potrà avvenire sia direttamente e sia in forma indiretta;
- c) autotrasporto di merci in conto terzi;
- d) depurazione, smaltimento e trattamento degli scarichi e dei fanghi sia civili che agricoli e/o industriali, ordinari o speciali, per conto di Comuni ovvero di privati;
- e) interventi di bonifica ambientale e ripristino igienico, sanitario, territoriale e di risanamento edilizio;
- f) produzione di energia derivante dal razionale reimpiego dei suddetti rifiuti;
- g) studio, progettazione, ricerca e sviluppo di nuove tecnologie a minor impatto ambientale relativamente alle finalità di igiene e bonifica ambientale;
- h) gestione dei servizi pubblici inerenti il patrimonio boschivo pubblico e/o privato, ai fini della salvaguardia, valorizzazione, commercializzazione e sviluppo delle risorse forestali, agricole e turistiche del territorio montano, dell'ambiente e dei rifugi montani ivi comprese le attività agrituristiche e ricettive in genere, il tutto nel modo più ampio, senza riserva, limitazioni o eccezioni di sorta, in modo diretto e/o indiretto;
- i) servizi e le opere di manutenzione urbana connesse alla sistemazione di strade, marciapiedi e immobili nonché alla gestione integrale del verde pubblico, di parchi e giardini, di serre e vivai, di alberature, lo sfalcio erba, compresi gli interventi di servizi di manutenzione straordinaria o migliorativa;
- j) il servizio e controllo delle aree di sosta; il servizio di assistenza di scuolabus; il servizio di supporto alle funzionalità degli asili nido; il servizio di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale; il servizio di supporto alle attività bibliotecarie e museali; il servizio di custodia degli impianti sportivi e culturali;
- l) esercizio di qualsiasi altro servizio pubblico locale e/o di pubblica utilità.

Art. 3) DURATA DELLA SOCIETÀ

1. La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

Art. 4) SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEL SOCIO UNICO

1. La società ha sede in Sora (FR) e può istituire sedi secondarie. Compete unicamente al socio unico la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.
2. Il domicilio del socio unico, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello comunicato al Registro delle Imprese di Frosinone. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

TITOLO II

CAPITALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLO EX ARTT. 113 E 147 QUATER TUEL

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E SUO AUMENTO

1. Il capitale sociale è di Euro 135.000,00 (centotrentacinquemila/00) ed è rappresentato da una quota di

partecipazione detenuta totalmente dal socio unico Comune di Sora. Esso deve essere mantenuto integralmente dal Comune stesso, senza possibilità di trasferimento a terzi.

2. 2. In sede di aumento del capitale sociale, è derogato il disposto dell'art. 2464 del codice civile sulla necessità di eseguire i conferimenti in danaro.

3. 3. In caso di riduzione del capitale sociale per perdite, può essere omissivo, motivando le ragioni di tale omissione nel verbale dell'assemblea, il preventivo deposito presso la sede sociale della relazione e delle osservazioni, di cui all'art. 2482-bis, comma 2, del codice civile.

Art. 6) CONTROLLO EX ART. 113 E 147 QUATER TUEL

1. 1. La Società Ambiente S.U.R.L. opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto il socio unico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

2. 2. L'Ente locale deve definire preventivamente nella relazione previsionale e programmatica gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare:

- i rapporti finanziari tra l'ente proprietà e la società;
- la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società;
- i contratti di servizio;
- la qualità dei servizi;
- il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.

3. 3. E' istituito presso il Comune, conformemente alle disposizioni regolamentari, apposito servizio di controllo con poteri di indirizzo, direzione e supervisione della società su tutti gli atti di gestione della medesima, al fine di esercitare un controllo effettivo sulla gestione della società:

- a) l'esame istruttorio degli atti sottoposti al controllo preventivo e strategico nonché quello contestuale e successivo relazionando all'amministrazione ai fini dell'adozione, da parte di quest'ultima, di eventuali atti di indirizzo vincolanti;
- b) la verifica dell'esatta esecuzione da parte della Società degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio Comunale, segnalando eventuali violazioni per l'adozione di conseguenti provvedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale.

4. 4. La composizione dell'organismo deve rispondere ai requisiti di cui al regolamento dei controlli ai sensi del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge 213/2012.

5. 5. La Società provvede a dare comunicazione all'Amministrazione comunale su acquisto di beni e servizi e affidamento lavori.

6. 6. Ai fini del controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione, la Società deve inviare al Comune di Sora, con cadenza quadrimestrale:

- una relazione economica suddivisa per centri di costo analitici;
- una relazione sui flussi di liquidità;
- una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
- una relazione sulla situazione contabile con le posizioni debitorie e creditorie;
- una relazione sulla gestione e qualità dei servizi;

Fermi restando gli adempimenti di cui al paragrafo precedente qualora nel corso del quadrimestre si verificano eventi straordinari, non previsti nelle relazioni suddette, che possano ripercuotersi sull'ordinario e regolare andamento della società, soprattutto ai fini delle previsioni sull'equilibrio economico e finanziario, la società è tenuta ad informarne immediatamente il Comune, relazionando su di essi. Il Comune, anche nei casi di cui ai commi precedenti, potrà inviare atti di indirizzo vincolanti ed individuare opportune azioni correttive.

7. 7. Il socio unico, per il tramite dei suoi organismi di controllo ha accesso alla documentazione della società, anche di natura contrattuale, e diritto di ottenere dagli amministratori notizie e informazioni relative alle attività svolte dalla società nonché di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

Art.7) DECISIONI DEL SOCIO UNICO – COMPETENZE.

1. Ai sensi degli artt. 2463 n. 7) e 2479 c.c., sono di competenza del socio unico: a) le decisioni sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla sua approvazione; b) le decisioni sugli argomenti per i quali il socio unico richiede l'adozione di una specifica decisione; c) le decisioni di trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune; d) la vendita e/o l'affitto e/o il conferimento dell'azienda o di un ramo d'azienda; e) l'approvazione del bilancio e la destinazione degli utili; f) la nomina degli amministratori, la determinazione del loro compenso e la scelta del sistema di amministrazione; g) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., dei sindaci o del revisore; h) le modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto; i) la decisione di compiere operazioni, comportanti sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o rilevante modificazione dei diritti del socio unico; l) la partecipazione della società, come socio illimitatamente responsabile, in una società commerciale di persone; m) la messa in liquidazione della società; la nomina e la revoca dei liquidatori e la determinazione dei criteri di liquidazione; n) la decisione di fusione societaria; la decisione di scissione societaria; la decisione di trasformazione societaria.

Art. 8) DECISIONI DEI SOCI – MODALITÀ.

1. Il socio unico esprime le sue decisioni, unicamente, secondo il metodo assembleare.

Art. 9) ASSEMBLEA DEI SOCI – CONVOCAZIONE.

1. 1. L'assemblea è convocata mediante avviso spedito al socio unico e dallo stesso ricevuto almeno otto giorni (gg.8) prima del giorno fissato per l'assemblea.

2. 2. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (la posta elettronica certificata).

3. 3. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e di terza convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda o in terza convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda o di terza convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

4. 4. Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo sindacale ove nominato.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione ed alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. 5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di

deposito e pubblicazione, ove previsti, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal Notaio.
Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, le modalità e i risultati delle votazioni.

Art. 10) ASSEMBLEA DEI SOCI -LUOGO DI CONVOCAZIONE.

1. 1. L'assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale sia altrove, purché in Italia.
2. 2. L'avviso di convocazione deve indicare:
 - il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
 - la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
 - le materie all'ordine del giorno;
 - le altre menzioni eventualmente prescritte dalla legge.

Art. 11) ASSEMBLEA DEI SOCI – RAPPRESENTANZA.

1. 1. Il socio unico può partecipare alla assemblea anche mediante delegato il quale deve obbligatoriamente essere individuato in un amministratore in carica del Comune di Sora.
2. 2. La rappresentanza in assemblea deve essere conferita con delega scritta, consegnata al delegato anche via posta elettronica con firma digitale.
3. 3. La delega può essere conferita anche per più assemblee ma non può essere rilasciata in bianco.
4. 4. La delega non può essere conferita agli amministratori, ai membri dell'organo di controllo e ai dipendenti della società.
5. 5. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato come sostituto nella delega.

Art. 12) ASSEMBLEA DEI SOCI – PRESIDENZA.

1. 1. La presidenza dell'assemblea spetta al presidente del consiglio di amministrazione oppure, in caso di mancanza o di sua assenza, al consigliere più anziano di età. In via residuale si applica l'art. 2479-bis, comma 4, cod. civ..
2. 2. Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario designato dall'assemblea.
3. 3. Ove prescritto dalla legge e quando l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'organo amministrativo medesimo.
4. 4. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

ART. 13) DELIBERAZIONI

1. 1. L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in ulteriore convocazione con l'intervento del socio unico.
2. 2. L'assemblea, in prima, in seconda ed in terza convocazione, delibera con il voto favorevole del socio unico.
3. 3. Ai fini della totalitariorietà dell'assemblea, di cui all'art. 2479-bis, comma 5, cod. civ., occorre che gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compreso la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare. Le decisioni dell'assemblea vanno tempestivamente comunicate agli amministratori, al sindaco unico o ai componenti il collegio sindacale che sono rimasti assenti, nonché, se nominato, all'organo di revisione contabile.

TITOLO IV

ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA SOCIALE, CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE

DEI CONTI

Art. 14) AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'.

1. 1. La Società è amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, nominati dall'assemblea su designazione del Consiglio Comunale del Comune di Sora, di cui due scelti tra dipendenti dell'Amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza, scelti di intesa tra le amministrazioni medesime. Il terzo membro svolge le funzioni di amministratore delegato. Essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili (art. 4 c. 4 del D.L. n. 95/2012, convertito in legge 7.8.2012 n. 135).

Essi cessano alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Cessano in data antecedente a quanto previsto dal primo comma, qualora la quota di partecipazione del Comune di Sora venga rideterminata.

Il compenso spettante agli amministratori verrà stabilito all'atto della nomina nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di gestione della Società ed ad esso è demandato di compiere gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono, inderogabilmente, riservati all'assemblea.

2. 2. I requisiti e le modalità di nomina degli amministratori sono quelli stabiliti nelle norme, nelle leggi e nei regolamenti statali nonché dallo statuto e dai regolamenti del socio unico Comune di Sora, vigenti nel tempo, e dal presente statuto.

Possono essere nominati amministratori della Società coloro che possiedono uno dei seguenti requisiti:

- professionalità, nel campo dell'amministrazione pubblica, compresa quella locale o della contabilità o del diritto societario, desumibile da comprovata esperienza, anche di natura dirigenziale;
- specificità professionalità, nel campo dei servizi analoghi a quelli compresi nell'oggetto sociale, desumibile da comprovata esperienza, anche quali amministratori o dirigenti di Società che operano nel settore o anche nel settore dell'imprenditoria in generale;
- soggetti iscritti agli Albi delle libere professioni ad indirizzo giuridico, tecnico o economico con comprovata esperienza nel proprio settore d'attività professionale.

3. 3. Qualora venga a mancare un amministratore, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea decade l'intero Consiglio di Amministrazione: in tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Oltre ai casi previsti dall'art. 2382 del codice civile, costituiscono cause di ineleggibilità o decadenza dalla carica di amministratore quelle previste dagli artt. 60 e 63 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge ovvero di quelli stabiliti dal presente articolo costituisce causa di immediata decadenza dell'amministratore.

Art. 15) POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

1. 1. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, escluso soltanto quanto la legge riserva in modo inderogabile all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri ad uno o più amministratori delegati determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione per il compimento di determinati atti e/o categorie di atti può inoltre nominare uno o più Procuratori ad negotia con poteri disgiunti o congiunti; poteri e facoltà debbono essere contenuti all'atto di nomina.

2. 2. Il Consiglio di Amministrazione ad ogni proprio componente, su indicazione dell'assemblea dei soci, può affidare uno o più specifici incarichi per determinati settori aziendali, determinandone di volta in volta i compiti ed i poteri.

Art. 16) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire al domicilio di ciascun consigliere ed all'organo sindacale, ove nominato, mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso

di almeno due giorni.

2. 2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente assunte con la partecipazione di almeno i due terzi dei membri che lo compongono ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazioni, a condizione che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

3. 3. Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito qualora anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica ed ove nominato l'intero organo sindacale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente ovvero dall'amministratore più anziano in carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Art. 17) PRESIDENTE DEL C.D.A. E RAPPRESENTANZA SOCIALE.

1. L'Amministratore unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'assemblea su designazione del Comune di Sora.

2. La rappresentanza della Società e la firma sociale, la rappresentanza attiva e passiva in giudizio, in ogni sede giurisdizionale sia amministrativa che giuridica, dinanzi ai giudici speciali, il conferimento delle relative procure anche speciali, e generali alle liti, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18) CONTROLLO DI GESTIONE E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. 1. Il controllo di gestione e la revisione legale dei conti può essere affidato, previa deliberazione assembleare, alternativamente, secondo una delle seguenti modalità:

a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico oppure collegio sindacale). In tal caso l'organo sindacale sarà competente a svolgere sia il controllo di gestione e sia la revisione legale dei conti;

b) separatamente a due organi diversi. In particolare: 1) il sindaco unico o, in alternativa, il collegio sindacale per lo svolgimento del controllo di gestione. 2) Il revisore unico o, in alternativa, una società di revisione, per lo svolgimento della revisione legale.

2. 2. Tutte le persone scelte, per poter accedere all'incarico conferito (sindaco o revisore), qualunque sia la modalità scelta dal socio unico, dovranno possedere i necessari requisiti di eleggibilità, di compatibilità (art. 2399 c.c.) e di competenza professionale.

Relativamente al soddisfo del requisito di professionalità tutte le persone incaricate dovranno essere scelte tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. 3. Il Collegio sindacale, ove nominato, sarà composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge e designati dal Comune di Sora. Il Comune di Sora nominerà anche il Presidente del collegio sindacale.

4. 4. L'organo sindacale vigilerà sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo sindacale svolgerà, inoltre, un controllo sintetico complessivo del bilancio di esercizio per verificare che esso sia stato redatto con osservanza della legge e dello statuto.

5. 5. L'organo di revisione verificherà la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. L'organo di revisione, inoltre, esprimerà un giudizio sul bilancio di esercizio con un'apposita relazione.

6. 6. Per tutta la durata dell'incarico il sindaco ed il revisore devono possedere i requisiti di cui all'art. 2399 c.c..

7. 7. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente, nel caso di collegio sindacale, ovvero con altra persona, scelta tra i revisori legali, iscritti nell'apposito registro, nel caso di sindaco unico o revisore unico.
8. 8. L'organo sindacale e/o l'organo di revisione durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di carica e sono rieleggibili.
9. 9. La cessazione dell'organo sindacale e/o dell'organo di revisione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui lo stesso organo è stato ricostituito.
10. 10. Il compenso all'organo sindacale e/o all'organo di revisione è determinato dall'assemblea al momento della nomina sulla base delle tariffe minime previste dagli ordini professionali di appartenenza.
11. 11. L'organo sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni.
12. 12. Il Collegio sindacale, ove nominato, si riunisce ogni novanta giorni su convocazione del presidente. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

TITOLO V

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

Art. 19) ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI.

1. 1. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.
2. 2. Il bilancio deve essere approvato entro il termine massimo di centoventi giorni (gg.120) dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può, tuttavia, essere approvato entro il termine massimo di centottanta giorni (gg.180) dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. Le particolari esigenze dovranno essere riconosciute dall'organo amministrativo con formale delibera collegiale da prendersi prima della scadenza del termine ordinario di centoventi giorni (gg.120), di cui all'art. 2364, comma 2, cod. civ. .
Le particolari esigenze, di cui sopra, potranno e dovranno sostanzarsi nelle seguenti fattispecie: 1) indisponibilità della maggioranza degli amministratori o del presidente del consiglio di amministrazione o, se nominati, di almeno uno degli amministratori delegati, derivante da assenze giustificate per motivi di lavoro, di salute o gravi motivi di famiglia; 2) necessità di affrontare nuove e difficili problematiche, connesse all'approntamento di dichiarazioni fiscali o previdenziali (condoni, concordati, ecc.), nell'imminenza dell'approvazione del bilancio, secondo i termini ordinari; 3) per gravi e circostanziati problemi connessi all'organizzazione produttiva o amministrativo-contabile, verificatesi nell'imminenza dell'approvazione del bilancio secondo i termini ordinari; 4) necessità di recepire nell'organizzazione della società e nello statuto nuove norme fiscali, civilistiche od in materia di legislazione specifica derivante dagli organi UE o nazionali o regionali.
2. 3. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti, come segue: a) il cinque per cento (5%), al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale; b) il residuo sarà distribuito al socio unico, salvo diversa deliberazione dell'assemblea in sede di approvazione del bilancio, cui tali utili netti si riferiscono; c) il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso la cassa designata dall'organo amministrativo entro giorni trenta (gg.30) dalla delibera di distribuzione degli utili, salvo diversa determinazione dell'assemblea.

TITOLO VI

SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE

ART. 20) SCIoglIMENTO E LIQUIDAZIONE.

1. 1. La società si intende sciolta per i soli casi previsti dalla legge.
2. 2. Le norme per la liquidazione e la nomina del liquidatore o dei liquidatori e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso dovranno essere stabilite dall'assemblea nel rispetto delle disposizioni, di cui agli artt. 2487 e seguenti cod. civ. .

TITOLO VII

FORO COMPETENTE E NORME FINALI

ART. 21) FORO COMPETENTE.

1. Per qualunque controversia, insorta in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto, è competente il foro del luogo, ove la società ha la propria sede legale.

ART. 22) LEGGE APPLICABILE.

1. Al presente statuto si applica la legge italiana.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
GIASOMO IULA

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA LUCIA LETO



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ / ALBO

Il Segretario Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs. 18-08-2000, n° 267, e ai sensi dell'art. 32, 1° e 5° comma, della L. n. 18-06-2009, n. 69, viene pubblicata sull'albo ON-LINE del sito informatico Comunale (www.comune.sora.fr.it), per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, **3 GIU. 2014**

IL MESSO COMUNALE

SIG.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa LUCIA LETO

E' divenuta esecutiva, ai sensi del 4 comma, dell'art. 134, del D.Lgs. 267/2000

il **3 GIU. 2014**

IL SEGRETARIO GENERALE